



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

SECONDA SEZIONE

Composta dai Signori:

- | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------|
| 1) Dott. | Luca Massimo | BAIADA | Presidente |
| 2) Dott. | Fabio | DENTE | Giudice |
| 3) Dott.ssa | Maria Michela T. | MAZZILLI | Giudice |
| 4) Col. E.I. | Pasquale | BUONANNO | Giudice |
| 5) Col. E.I. | Rocco | GIOIA | Giudice |

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del Dott. Giovanni BARONE e con l'assistenza del cancelliere di udienza Daniela LORENZONI, in seguito all'appello proposto dal PM avverso la sentenza n. [REDACTED] emessa in data [REDACTED] dal Tribunale militare di Roma, 2^a Sezione, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

- 1 - [REDACTED], ove ha dichiarato domicilio; Col. E.I. in servizio presso il Comando Logistico dell'Esercito in [REDACTED]; difensore di fiducia Avv. [REDACTED]; libero, presente;
- 2 - [REDACTED], ivi residente in Via

Data sentenza:

Data deposito:

Estensore:

Dr. Fabio DENTE

il

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Iscrizione SIC il:

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

██████████, ove ha dichiarato domicilio; Ten. Col. E.I. in servizio presso il Comando dei Trasporti e dei Materiali del Comando Logistico dell'Esercito in ██████████ difensore di fiducia Angelo Fiore TARTAGLIA, con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'oro n. 266; libero, presente;

3 - ██████████

██████████; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, Avv. ██████████ Ten. Col. E.I. in servizio presso la Direzione degli Armamenti Terrestri in ██████████; libero, presente.

4 - ██████████

██████████ ove ha dichiarato domicilio; Maggiore E.I. in servizio presso il Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa in ██████████; difensore di fiducia Avv. ██████████; libero, presente.

5 - ██████████

Aldo Ballarin n. 126; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. ██████████ Tenente E.I. in servizio presso il Reggimento di ██████████ libero, presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. ██████████ pubblicata mediante lettura del dispositivo all'udienza del ██████████ il Tribunale militare di Roma - Sezione seconda ha assolto C ██████████


██████████ dal reato di truffa militare continuata, pluriaggravata, perché il fatto non sussiste.

Il reato risultava così contestato:

CONCORSO IN TRUFFA MILITARE CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA (artt. 110, 81 cpv. c.p.; 234 comma 1 e comma 2 nr. 1, 47 n. 2, 58 c.p.m.p.) perché, tutti Ufficiali E.I. effettivi al Reggimento di Manovra Interforze di [REDACTED], con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro e con il legale rappresentante della ditta - [REDACTED] l. - appaltatrice del servizio di riparazione e manutenzione automezzi del menzionato Reggimento, predisponavano artifici e raggiri consistenti nell'autorizzare interventi non dovuti sulle autovetture di servizio Maserati Quattroporte targa civile [REDACTED]-targa militare E.I. [REDACTED] e Maserati Quattroporte targa civile [REDACTED]-targa militare E.I. [REDACTED], e nell'attestare l'effettuazione di verniciature, riparazioni e sostituzione pezzi in realtà non eseguite, così inducendo in errore sulla regolarità delle operazioni i competenti Servizi Amministrativi che provvedevano a liquidare alla [REDACTED] le fatture nr. [REDACTED] (liquidazione di euro [REDACTED] operata con ordine di pagamento nr. [REDACTED] e nr. [REDACTED] a data [REDACTED] (liquidazione di euro [REDACTED] operata con ordine di pagamento nr. [REDACTED]), ciascuna delle quali comprensiva di interventi non effettuati e di tempi di lavorazione non impiegati, così procurando un indebito profitto alla menzionata Ditta ed un corrispondente danno, quantificabile in euro [REDACTED] ([REDACTED]), all'Amministrazione Militare.

In particolare:

- il Ten. [REDACTED] fortunato, nella sua qualità di Capo Servizio



Trasporti e Materiali del Reggimento di Manovra Interforze, verificava, valutava positivamente e conseguentemente vistava i preventivi nr. [redacted] forniti dalla [redacted], dai contenuti palesemente difformi e sovrastimati rispetto agli interventi richiesti dai competenti Organi del Reparto; successivamente, attestava di proprio pugno, sul retro delle due fatture dichiaratamente emesse dalla [redacted], a fronte dei lavori di cui ai due preventivi, l'esecuzione a regola d'arte degli interventi, pur non effettuati ovvero effettuati solo in parte, consentendo in tal modo il pagamento delle fatture stesse (n. [redacted] [redacted]);

- il Col. OLIVIERO Antonio, nella sua qualità di Comandante del Reggimento di Manovra Interforze, approvava i preventivi sopra richiamati, così inducendo il competente Servizio Amministrativo ad emettere, nelle date [redacted] -date precedenti di un giorno soltanto la riconsegna delle autovetture-, le corrispondenti lettere di ordinanze con cui si autorizza la [redacted] ad eseguire gli interventi indicati nei detti preventivi;

- il Ten. Col. [redacted] [redacted] Presidente (il [redacted] della Commissione di collaudo, nei verbali di collaudo nr. [redacted] [redacted] attestavano l'avvenuta esecuzione sulle autovetture di cui sopra di interventi mai eseguiti da parte della [redacted] dando nel contempo atto, nel verbale a data [redacted], della presenza del

██████████ che in realtà trovavasi in missione fuori sede, e nel verbale
██████████ della presenza dell'██████████ che era in realtà in licenza
ordinaria, nonché -sempre con riguardo al verbale ██████████ 2- indicando
il luogo del collaudo nel Magazzino Ricambi del Reggimento di Manovra
Interforze, mentre l'autovettura si trovava ancora ricoverata presso
l'officina ██████████

Condotte poste in essere, per ciascuno, con l'aggravante del grado
rivestito e dell'essere il fatto commesso in danno dell'Amministrazione
militare, in Roma, in epoca ricompresa tra il ██████████
██████████

Preliminarmente il Tribunale Militare (di seguito indicato con la
sigla T.M.) narra lo svolgimento del processo, soffermandosi sulle richieste
di prova e sulle modalità di escussione delle stesse nel corso delle varie
udienze.

La motivazione ricostruisce quindi l'episodio in base alle risultanze
processuali rilevando preliminarmente che le indagini si sono concretizzate
quasi esclusivamente nell'acquisizione di documentazione amministrativa e
contabile oltre che nell'assunzione di informazioni da persone informate dei
fatti, mentre non si è proceduto ad una diretta visione e controllo delle
autovetture di cui al capo d'imputazione.

Nel riassumere gli elementi di prova acquisiti nel provvedimento
impugnato si rileva quanto segue:

Il raffronto tra le informazioni assunte presso la Maserati, la
documentazione relativa agli ordini di lavoro e le fatture pagate ha

✓
Civale
M

consentito di verificare che per il tipo di lavorazioni che risultano eseguite sarebbero state necessarie solo 120 ore e non 200, come indicato in fattura (rispettivamente 201 e 196 nei due distinti preventivi); da accertamenti eseguiti presso la [REDACTED] a. (concessionaria ufficiale Maserati in Italia) è risultato altresì che la ditta [REDACTED] nell'anno 2012 non ha acquistato alcun pezzo di ricambio, sebbene nella fattura n. [REDACTED] del [REDACTED] è indicata la "sostituzione di paraurti, di fregi e di un alzacristalli elettrico".

Il teste [REDACTED] ha riferito di avere appreso da militari in servizio presso l'officina del 10° Btg. Trasporti "Salaria" che gli interventi eseguiti sulle due autovetture in questione non sarebbero stati in realtà necessari e che il prezzo orario indicato in fattura (euro 15,32) per "mano d'opera carrozzeria" non corrisponde a quello dovuto nel caso di specie (euro 14,02 l'ora) laddove le autovetture furono portate e prelevate a cura del personale militare.

Il teste [REDACTED] si è limitato a descrivere la procedura amministrativa per "la manutenzione e la riparazione delle autovetture" che la motivazione riassume in modo analitico.

La motivazione evidenzia che il teste citato ha chiarito che le due auto in questione erano vetture di alta rappresentanza che venivano utilizzate per il trasporto di personalità internazionali aventi un ruolo istituzionale; per tale motivo accadeva che di fatto le stesse fossero utilizzate ancora prima del perfezionamento della procedura di collaudo.

Il teste [REDACTED] (Capo officina del Rgt. Manovra Interforze) ha confermato che anche nel caso di specie la procedura utilizzata fu quella

ufficiale e che, nel caso di specie, una delle due Maserati presentava segni di "graffi e urti da parcheggio", mentre l'altra aveva il paraurti staccato.

Il teste ha chiarito che era comunque la ditta a decidere in ultima analisi se fosse sufficiente una mera verniciatura o fosse necessaria la sostituzione di un pezzo, confermando, a sua volta, che talora le autovetture erano impiegate immediatamente dopo la riparazione, prima dell'effettuazione del collaudo.


Il teste [redacted] ha precisato che il [redacted] nella sua qualità di Capo Ufficio Logistico seguiva le pratiche relative alla lavorazione delle auto e che a tal fine si avvaleva dell'intero ufficio logistico oltre che del parere tecnico degli addetti all'officina di Reparto, specificando che l'imputato era particolarmente scrupoloso nel verificare la correttezza dei lavori da eseguire.

Sempre il [redacted] ha riferito di non avere mai avuto notizia di coartazioni o tentativi di coartazione da parte del predetto sui membri della Commissione collaudo per ottenere l'approvazione di una particolare lavorazione.

Il teste [redacted] (all'epoca addetto alle lavorazioni interne) ha riferito che il parere degli addetti all'officina fu nel senso che si dovesse procedere ad una verniciatura totale e quindi che l'auto dovesse essere portata presso una ditta esterna.

Il [redacted] ha precisato che talvolta accadeva che la verifica dei membri della Commissione collaudo venisse effettuata in momenti diversi e che il relativo verbale fosse redatto di conseguenza in più tempi.

Il teste [redacted] ha chiarito che, nel caso di specie, il [redacted]



rifiutò di firmare il verbale di collaudo della Maserati targata [redacted] no a
che non ebbe visionato direttamente la vettura.

In motivazione si riportano quindi le dichiarazioni difensive
rispettivamente rese dal Col. [redacted]

Nel valutare le prove richiamate il T.M. evidenzia che le stesse non
forniscono elementi tali da ritenere consumato il reato di truffa,
specificando che la contestazione mossa agli imputati è di avere attestato
l'effettuazione di verniciature, riparazioni e sostituzione pezzi in realtà non
eseguite.

Al riguardo si rileva che la procedura seguita risulta conforme alle
prescrizioni ed, in particolare, che la decisione di affidare la riparazione ad
una ditta esterna trae spunto da una segnalazione di guasto da parte del
Comandante della Compagnia interessata e dal parere tecnico del Capo
officina il quale, attraverso la scheda diagnostica, fornisce il primo
contributo tecnico alla successiva valutazione e decisione degli organi
sovraordinati sicché, la realizzazione di un'attività volta a realizzare un
profitto indebito ai danni dell'amministrazione presuppone la
partecipazione dei soggetti indicati, che non risultano invece coinvolti nel
presente giudizio.

Ancora rilevano i primi giudici che il dibattimento non ha fornito
alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario circa collegamenti o
interessi di vario tipo tra uno o più imputati ed il titolare della ditta [redacted]
[redacted] concorrente civile nel reato contestato, il quale non fu scelto in
modo discrezionale, bensì in forza di una designazione obbligatoria quale

vincitore di una gara d'appalto.

Con specifico riferimento alla circostanza che la ditta di riparazione non risulta avere avuto alcun contatto per l'acquisto di materiale di ricambio nel periodo d'interesse si osserva che tanto non può essere posto a carico degli attuali imputati, non potendosi escludere la realizzazione di una condotta truffaldina del [REDACTED] ai danni dell'Amministrazione militare.

La motivazione prende quindi in considerazione la posizione dei singoli imputati:

Con riferimento all'[REDACTED] si rileva che l'approvazione dei preventivi da parte del predetto è un atto conseguente e necessario all'apertura dell'ordine di lavorazione, non scaturente da una decisione autonoma del Comandante, bensì effettuata sulla scorta di un apposito parere emesso dagli organi tecnici, compendiato in una scheda diagnostica.

Per il [REDACTED] valgono le medesime considerazioni, evidenziando che la contestazione nei suoi confronti è quella di avere valutato positivamente ed avere vistato i preventivi della ditta esterna dai contenuti asseritamente sovrastimati; i testimoni ascoltati, si rileva, hanno però confermato tutti che le autovetture presentavano effettivamente dei danneggiamenti che comportavano anche la sostituzione di pezzi.

Con specifico riguardo alla contestazione di avere attestato l'effettuazione di lavori non effettuati o effettuati solo in parte, la motivazione rileva che nessun elemento consente di affermare che le lavorazioni non vennero effettuate, non essendo mai stato effettuato alcun controllo delle autovetture nel corso delle indagini, essendosi invece limitati gli inquirenti alla assunzione di sommarie informazioni.

Carale

Con riferimento ai membri della Commissione di collaudo si ribadisce che non vi è prova del fatto che le lavorazioni non sono state eseguite e che le anomalie nella compilazione dei verbali di collaudo, anche sulla base delle indicazioni acquisite circa le modalità concrete di compilazione del documento in questione, non rappresentano un elemento di conferma dell'accusa neppure di carattere indiziario.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Pubblico Ministero che chiede, previa rinnovazione parziale del dibattimento da effettuarsi attraverso l'assunzione della testimonianza di [REDACTED] la condanna degli imputati [REDACTED] alla pena ritenuta di giustizia e l'assoluzione del [REDACTED] con la diversa formula "perché il fatto non costituisce reato".

L'appellante ritiene che i numerosi e precisi elementi acquisiti nel corso del dibattimento avrebbero dovuto essere diversamente valorizzati dai primi giudici.

Rileva l'appellante che nel corso delle indagini l'imprescindibile complice civile [REDACTED] ammise di non avere mai acquistato, né sostituito i ricambi di cui ai suoi preventivi, così come poi confermato dalle informazioni assunte presso la Maserati.

Quanto alla verniciatura il [REDACTED] ha dichiarato di non avere potuto fare a meno di prendere atto del preventivo di verniciatura totale dell'autovettura e di sostituzione dei pezzi a fronte della più limitata richiesta di verniciatura della sola parte bassa di cui alla richiesta di lavoro n. [REDACTED] 7 redatta dal Cap. [REDACTED]

Le ore di lavoro indicate in preventivo (25), si evidenzia, sono superiori a quelle effettivamente impiegate (due settimane) e le 201 ore di lavorazione indicate in preventivo sono risultate in eccesso rispetto a quelle risultanti dal prospetto fatto eseguire dalla P.G. alla Maserati, corrispondente a 120 ore.

Ulteriori elementi sono rappresentati dal sovrapprezzo (seppur lieve) applicato ai costi orari di lavorazione; la differenza di prezzo tra i presunti pezzi di ricambio di cui alle fatture rispetto a quelli risultanti dai prezzi ufficiali della casa automobilistica.

Tanto premesso si rileva che non è ragionevole supporre che a fronte di tali difformità ed anomalie [redacted] abbiano potuto vistare ed autorizzare i preventivi della ditta [redacted], essendo i detti ufficiali tenuti ad una valutazione scrupolosa di merito e non meramente formale.

Ritiene l'appellante che la sola documentazione acquisita agli atti è prova dell'accordo illecito ex ante tra il [redacted] da una parte, [redacted] dall'altro.

Con riferimento ai tre membri della Commissione di collaudo si rileva che in concreto gli stessi hanno collaudato con esito positivo lavorazioni -almeno in parte- non eseguite, firmando verbali di collaudo mendaci.

Il dubbio che i tre componenti possano essere stati indotti in errore dal [redacted] investe esclusivamente la figura del [redacted] il quale deve essere assolto con la formula corrispondente "perché il fatto non costituisce reato", come indicato in premessa.

Handwritten signature

All'udienza del [REDACTED] preliminarmente, su richiesta dei difensori degli imputati [REDACTED] e su conforme parere del rappresentante della Procura Generale, la Corte militare acquisiva documentazione relativa all'archiviazione dei procedimenti amministrativi nei confronti dei propri assistiti da parte della Corte dei Conti.

Il P.G.M., sempre preliminarmente, ribadiva la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata nell'atto di appello, prospettando altresì la necessità di acquisire notizie in ordine allo stato e all'esito del procedimento pendente davanti all'Autorità Giudiziaria di Roma a carico del concorrente civile [REDACTED].

La Corte riteneva quindi assolutamente necessario ai sensi dell'art. 603 c.p.p., disporre la rinnovazione del dibattimento con acquisizione dell'esito del procedimento penale già pendente a carico di [REDACTED] a cura del P.M., e la deposizione del teste [REDACTED] e dello stesso [REDACTED], quest'ultimo con assistenza del difensore; rinviava quindi all'udienza del [REDACTED].

All'udienza odierna si presentava l'imputato di reato connesso [REDACTED], assistito e difeso dal proprio difensore di fiducia, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Veniva quindi ascoltato il testimone [REDACTED], il quale sostanzialmente dichiarava: *"Mi sono interessato di tutta l'intera fase di indagine sui fatti. Tutto nasce a seguito della delega del locale Tribunale Militare e trae origine da un esposto anonimo, in cui erano allegato due preventivi di lavorazioni, dove erano evidenziate delle anomalie. Le*

indagini hanno riguardato i lavori di manutenzione di due autovetture Maserati. Ci siamo recati presso il Reggimento di Manovra Interforze per esperire tutti i controlli incrociati, acquisire la documentazione necessaria per ricostruire l'iter manutentivo di queste autovetture, riscontrare l'effettività di queste lavorazioni sia presso il Reggimento di Manovra Interforze sia presso l'officina esterna che aveva eseguito le lavorazioni. Abbiamo sentito in atti anche il Col. [REDACTED], Comandante del Rgt. succeduto al Col. [REDACTED] ed il Capo officina, per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda. Abbiamo appurato l'iter procedurale della riparazione, che c'era un contratto di affidamento del servizio di riparazione carrozzeria del [REDACTED], aggiudicato alla [REDACTED] s.r.l., che ha eseguito i lavori. Abbiamo acquisito presso l'autoreparto i verbali di collaudo, i preventivi delle lavorazioni, le relative fatture, i verbali di collaudo e ci siamo subito accorti che c'erano delle palesi discrasie, non erano state rispettate nemmeno le procedure di come doveva avvenire la manutenzione. Abbiamo fatto un esame comparato tra le dichiarazioni assunte dal Col. [REDACTED] la Guida per il ricorso all'industria privata dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito ed. [REDACTED] ed il contratto di appalto. La ditta [REDACTED] non è stata in grado di esibire alcuna documentazione riguardo le merci indicate nelle fatture. La casa automobilistica Maserati traccia i pezzi di ricambio venduti, quindi si è potuto appurare che non aveva avuto alcun rapporto commerciale con questa ditta. Abbiamo fatto solo riscontri tra i documenti contabili, non abbiamo esaminato fisicamente le vetture né fatto rilievi fotografici. Non abbiamo effettuato accertamenti o verifiche fiscali sui conti correnti".

M. [REDACTED]

Gli imputati rendevano quindi spontanee dichiarazioni ed in specie l'imputato [REDACTED] "All'epoca dei fatti ero il Comandante del Reggimento. Volevo precisare alcuni passaggi che ho sentito citare dalle teste del P.M. Non si poteva riparare l'autovettura presso l'officina perché il forno di verniciatura non era in funzione all'epoca. Era fermo da sei anni. Siamo stati costretti a fare delle gare per affidare le riparazioni, che fino ad un certo tonnellaggio erano state affidate alla ditta [REDACTED]. I membri dell'officina erano sempre presenti al momento del rientro delle autovetture. Gli Ufficiali erano impegnati in cento compiti differenti e per questo non si riusciva a volte a conciliare il momento del collaudo con quello della parte documentale. I miei collaboratori si trovavano in dieci commissioni differenti; coprivamo tutto con le poche forze a disposizione. E' vero, è successo che a volte ci sono state delle anomalie nella documentazione. Preciso che il Comandante non è un organo tecnico, non approva preventivi, autorizza la spesa".

Il difensore dell'imputato [REDACTED] depositava quindi documentazione relativa al predetto; l'Avv. [REDACTED] produceva due documenti di impiego mezzi; il difensore dell'imputato [REDACTED] produceva l'archiviazione della Corte dei Conti, il ^{predetto} quale spontaneamente dichiarava che il documento gli era stato notificato dal Capo Ufficio Personale dove è attualmente impiegato.

Il difensore del [REDACTED] depositava comunicazione relativa al proprio assistito.

L'imputato [REDACTED] rendeva dichiarazioni spontanee affermando quanto segue: "Volevo solo precisare che è stato sicuramente un refuso la

doppia voce di spesa del cofano-motore. Ero giornalmente in giro per ispezioni nelle officine e quando c'era da riportare una macchina indietro, io lo facevo".

Il Procuratore Generale concludeva chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione appellata, non avendo potuto acquisire ulteriori elementi di chiarezza sui fatti.

I difensori degli imputati [REDACTED], concludevano tutti chiedendo la conferma della sentenza di 1° grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte militare d'Appello che la sentenza di primo grado impugnata in questa sede è correttamente ed esaurientemente motivata in punto di fatto e di diritto, con le precisazioni che si rendono necessarie alla luce delle argomentazioni spese dall'appellante.

Vale preliminarmente evidenziare che non risulta alla Corte militare che il Tribunale militare sia pervenuto all'assoluzione degli imputati *"sulla sola scorta delle indicazioni fornite dagli imputati nel corso dei rispettivi esami"*, così come si afferma nella parte introduttiva dell'atto di impugnazione.

Le considerazioni svolte in motivazione appaiono percorse, seppur sinteticamente, con riferimento a tutto il materiale probatorio acquisito all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, di cui la sentenza tiene conto, senza fare esclusivo riferimento alle tesi difensive offerte dagli imputati nel corso del dibattimento.

Così come riferito nella narrazione dello svolgimento del processo.

Pericolo

il Tribunale militare ha fondato la propria decisione soffermandosi in modo particolare su alcune circostanze che ha ritenuto essenziali al fine di verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Si intende fare riferimento in primo luogo alla considerazione secondo cui l'affidamento di lavori a ditte esterne richiede quale presupposto fondamentale la segnalazione fatta dal comandante del reparto che ha in dotazione il mezzo, nel caso di specie il cap. [REDACTED], ed è inoltre condizionato al previo parere tecnico del capo-officina, identificato in persona del Luogotenente [REDACTED].

Tanto è quanto hanno concordemente riferito e confermato tutti i testimoni esaminati con riferimento alla procedura necessaria per effettuare riparazioni del tipo di quelle oggetto del procedimento.

Il teste [REDACTED], in specie, ha confermato che è il capo-officina a stabilire se gli interventi richiesti possono essere effettuati all'interno dell'officina del reparto ovvero se devono necessariamente essere affidati ad una ditta esterna in ragione dei "tempi" e del "quantitativo" dei lavori (si veda la deposizione del [REDACTED] alla pag. 21 del verbale stenotipico dell'udienza del [REDACTED]), comunicando tale sua determinazione al capo servizio Tramati in un apposito documento (la c.d. scheda diagnostica).

Tanto premesso il Tribunale militare osserva in motivazione che quanto accertato implica che una condotta truffaldina del tipo addebitato agli imputati avrebbe dovuto presupporre necessariamente la partecipazione anche dei citati soggetti e, in specie, quanto meno, del capo-officina.

L'affermazione secondo la Corte militare d'Appello va precisata, in quanto gli imputati ben avrebbero potuto approfittare dell'occasione creata


dalla richiesta del Capitano [REDACTED] per porre in essere la contestata condotta criminosa, pur dovendosi ritenere anomalo che tanto sarebbe avvenuto in un'unica occasione.

Davvero singolare però è senz'altro il fatto che nell'accordo criminoso non sia stato ritenuto coinvolto anche il capo-officina, passaggio necessario sia per valutare l'effettiva necessità di svolgimento dei lavori, che per determinare l'affidamento degli stessi ad una ditta esterna; essendo altresì il Luogotenente [REDACTED] risultato coinvolto anche nel controllo successivo svolto dalla commissione di collaudo per verificare se i lavori commissionati erano stati effettivamente realizzati in qualità di (unico) tecnico.

Vero è che nel corpo dell'atto di impugnazione l'appellante afferma che il [REDACTED] *"non poteva che prendere atto del limitato contenuto"* della richiesta di intervento fatto nel caso in esame dal cap. [REDACTED] *"a fronte della ben più ampia -e onerosa- previsione dei preventivi, che contemplavano la verniciatura completa e persino la sostituzione di pezzi delle auto"*, con ciò evidentemente sottintendendo che il [REDACTED] non aveva alcun potere di intervento e di valutazione ed era sostanzialmente obbligato a compilare la scheda diagnostica di sua competenza.

Tale affermazione però non ha trovato conferma con riferimento alla fattispecie concreta negli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed anzi è stata apertamente contestata, sia dal [REDACTED] che da altri testimoni escussi.

Il [REDACTED] ha infatti chiarito, da un lato, che l'autovettura di cui al preventivo [REDACTED] si presentava in condizioni tali



da richiedere l'effettuazione di lavori all'esterno, precisando di avere riferito alla polizia giudiziaria che aveva riscontrato delle "botte da parcheggio", benché fosse stato verbalizzato che aveva "solo qualche graffio da parcheggio"; il teste ha altresì chiarito che soltanto la ditta incaricata dell'effettuazione dei lavori poteva verificare in sede di lavorazione se fosse necessario sostituire dei pezzi, soggiungendo peraltro che effettivamente una delle due auto presentava il paraurti sganciato e che vi erano dei pezzi di ricambio da sostituire "c'è un paraurti e tutto lo smontaggio e il rimontaggio degli sportelli, sono tutte riverniciature" "c'è il fregio, sono tutte inerenti un po' alla verniciatura e un po' alla riparazione" "macchine senza vetro, mi ricordo c'erano" "c'è il fregio laterale, l'alzacristallo destro e sinistro, traversa paraurti posteriore, paraurti posteriore" (si veda il verbale st. dell'udienza del [redacted]).

Il teste ha poi espressamente precisato che trattandosi di autovetture di rappresentanza l'intervento non poteva certo limitarsi a semplici "ritocchetti" -come avviene per gran parte delle autovetture comuni- ma richiede invece la verniciatura completa (domanda: "Per un'autovettura di prestigio, vista la lavorazione peraltro costosa, era opportuno farla tutta?")

Risposta del teste [redacted]: "Indubbiamente sì" si vedano sul punto le pp. [redacted] del verb. st. cit.).

Il [redacted] infine ha chiarito che egli ebbe modo di verificare che l'autovettura all'atto del collaudo era stata effettivamente verniciata (vedi pp. [redacted] verb. st. cit.) e di non avere avuto, pertanto, nulla da ridire.

Ad eccezione dell'unico punto sopra richiamato (con riferimento al fatto che una delle due autovetture aveva dei "graffi" o delle "botte" da parcheggio) non risulta effettuata alcuna ulteriore contestazione al [redacted] da parte del P.M. nel corso dell'esame del teste, così che appare meramente suggestiva l'affermazione dell'appellante secondo cui il [redacted] sarebbe stato "gravemente reticente".


Questa C.M.A. ritiene che la divergenza tra le dichiarazioni rilasciate in fase d'indagini preliminari e quelle rese in dibattimento è sostanzialmente minima, ma soprattutto che i chiarimenti forniti dal teste ridimensionano notevolmente la portata di quelle che l'appellante definisce "vistose anomalie".

Quale necessaria integrazione della motivazione del provvedimento impugnato sul punto deve rimarcarsi che il teste [redacted] (uno dei due ufficiali di P.G. che effettuarono le indagini) ha confermato che durante le indagini a nessuno è venuto in mente di andare a controllare le autovetture oggetto dell'imputazione, né tantomeno di effettuare una consulenza al fine di verificare se i lavori furono realmente effettuati, se furono utilizzati dei ricambi così da asseverare l'ipotesi accusatoria.

L'imputazione contesta agli imputati il compimento di artifici e raggiri, commessi in concorso tra loro, consistenti nell'autorizzare interventi non dovuti e nell'attestare l'effettuazione di verniciature, riparazioni e sostituzioni di pezzi in realtà non eseguite.

L'omesso controllo delle autovetture, alla luce delle dichiarazioni appena richiamate del teste [redacted] -particolarmente qualificato, sia perché tecnico, sia perché ebbe modo di vedere le auto prima e dopo degli

Carole



interventi della ditta [REDACTED] - non consente però neppure di ritenere provata la minore contestazione concernente l'attestazione di piena conformità dei lavori della ditta [REDACTED] al preventivo nonostante l'effettuazione di interventi che risulterebbero invece soltanto parziali, che lo stesso [REDACTED] in qualità di unico tecnico coadiuvante la commissione, non ha ritenuto di verificare, limitandosi a constatare che le auto erano state effettivamente riverniciate (si veda pag. [REDACTED] del verb. st. cit.).

I primi giudici rilevano altresì che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito l'acquisizione di alcun elemento, seppure a livello meramente indiziario, dell'esistenza di collegamenti od interessi tra il titolare della ditta [REDACTED] e degli imputati, aggiungendo che, anzi, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di verificare che la scelta della ditta è avvenuta nel caso di specie in modo del tutto automatico, sulla base di una regolare gara d'appalto precedentemente svolta.

Sotto altro profilo la motivazione della sentenza impugnata poi, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, prende in considerazione anche gli altri elementi indiziari emergenti dall'istruttoria compiuta che ha ritenuto più gravi e, in specie, l'accertata assenza di rapporti tra la ditta del [REDACTED] e la Samocar o la Maserati nel periodo interessato con riferimento all'acquisto di pezzi di ricambio.


La circostanza viene espressamente ritenuta non rilevante al fine di dimostrare la responsabilità degli imputati, ben potendo la stessa deporre per la sussistenza di una condotta illecita posta in essere dal [REDACTED] ai danni dell'Amministrazione militare.

Con riferimento agli altri elementi indicati dall'appellante questa Corte militare rileva che se le indagini svolte hanno consentito di individuare delle anomalie con riferimento alle ore di lavoro indicate nel preventivo, così come in relazione all'effettiva sostituzione di pezzi di ricambio, tanto non prova in modo certo la sussistenza della coscienza e volontà di tutti gli indagati di concorrere nella realizzazione di artifici e raggiri ai danni dell'amministrazione militare volti a procurare un profitto ingiusto al concorrente necessario [REDACTED].

Dagli accertamenti che la Corte militare ha inteso effettuare in sede di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta in effetti che il predetto è attualmente imputato, quale unico autore, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per il reato di truffa ai danni dell'amministrazione militare, avendo il Procuratore Generale rimarcato in udienza la circostanza della mancata contestazione in quella sede del concorso con gli attuali imputati quali concorrenti necessari.

Se, conformemente a quanto evidenziato dall'appellante, il conseguimento di un concreto beneficio da parte degli attuali imputati non è *"requisito normativamente previsto per l'integrazione del reato"*, è però altrettanto vero che l'istruttoria dibattimentale (ivi compresa la parziale rinnovazione dinanzi a questa C.M.A.) non ha offerto alcuna prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo idoneo ad integrare l'ipotesi di concorso di persone, questo certamente indispensabile per ritenere sussistente la responsabilità degli imputati.

Sotto il profilo indicato la prova del conseguimento di un vantaggio non necessariamente patrimoniale; di un accordo; dell'esistenza di rapporti

Però


amicali o di convenienza tra gli imputati ed il [REDACTED] avrebbe senz'altro concorso a provare la coscienza e volontà degli imputati di cooperare alla realizzazione dell'illecito contestato per favorire il presunto complice.

Non può convenirsi con l'appellante laddove si afferma che *"la sola documentazione acquisita costituisce di per sé buona riprova dell'accordo ex ante tra [REDACTED] da una parte, [REDACTED] dall'altro"*.

Occorre pertanto chiarire quello che appare il principale argomento a sostegno dell'ipotesi accusatoria sostenuta dall'appellante.

Si afferma, in sostanza, che le anomalie riscontrate dalla polizia giudiziaria attraverso l'acquisizione dei documenti poi prodotti dall'accusa sono talmente numerose e precise che gli imputati non potevano non essere consapevoli di partecipare alla realizzazione di una truffa ai danni dell'amministrazione.

Si concorda con il P.M. appellante laddove con estrema lealtà utilizza l'espressione di *"molteplici e precisi spunti indiziari"*.

In effetti l'esame della documentazione prodotta conferma l'esistenza di alcune, ben definite incongruenze che giustificano pienamente le indagini che sono state effettuate; non a caso lo stesso appellante non parla però né di gravità di detti elementi, né di concordanza tra gli stessi requisiti che notoriamente occorrono al fine di fondare la responsabilità penale in mancanza di prove dirette.

Gli elementi descritti dettagliatamente dall'appellante possono essere sintetizzati come di seguito:

Certo è che: 1) la ditta [REDACTED] non ha chiesto e fatturato


ricambi con la Samocar o con la Maserati; 2) i lavori richiesti dal reparto che aveva in dotazione i mezzi sono meno rilevanti di quelli invece risultanti dai preventivi autorizzati e dai consuntivi pagati; 3) i verbali di collaudo sono stati redatti in modo assolutamente anomalo ed attestano circostanze non veritiere con riferimento al luogo ed alle persone presenti; 4) le ore di lavoro necessarie per la effettuazione dei lavori indicate nel preventivo sono superiori a quelle indicate nel prontuario della Maserati.

I punti indicati appaiono sicuramente "sospetti" ed attestano, almeno in parte, profili di negligenza nella condotta dei singoli militari imputati che a vario titolo, debitamente indicato in imputazione, sono intervenuti nella vicenda.

Manca però per alcuni la gravità con riferimento alla posizione dei singoli imputati, per altri la concordanza con riferimento alla ricostruzione offerta dal P.M.

La Corte ritiene necessario precisare che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato in modo del tutto incontestabile che la richiesta di intervento fu fatta da un soggetto non imputato nel procedimento (il Capitano [redacted]), in relazione ad interventi che sicuramente andavano fatti presso una ditta esterna (sia che si trattasse di semplici "graffi" che di "botte") in quanto l'officina del reparto non aveva a disposizione gli strumenti necessari per l'effettuazione di lavori di carrozzeria, sulla base di una verifica effettuata da altro militare, anch'egli non imputato ed unico tecnico coinvolto nel procedimento, cristallizzata in un apposito documento.

Fino a questo momento è pertanto impossibile ritenere rilevante



alcun comportamento da parte degli attuali imputati.

Nel valutare tutto quanto avvenuto successivamente si considera quanto segue: la divergenza (in eccesso) certamente esistente tra il tipo di intervento richiesto dal [REDACTED] ed il preventivo è stata spiegata in modo chiaro ed esauriente dal Luogotenente [REDACTED].

Quest'ultimo ha sostanzialmente dichiarato che non sarebbe stato possibile nemmeno a lui (che era un tecnico) verificare se un pezzo dovesse essere sostituito o meno, in quanto una simile valutazione può essere effettuata solo in officina dalla ditta che deve eseguire l'intervento all'esito dello smontaggio delle varie parti dell'auto e della verifica del se sia necessario sostituire un pezzo oppure no.

Analogamente il [REDACTED] è stato chiaro con riferimento alla divergenza esistente tra i "ritocchi" che possono essere effettuati su di un'auto comune e la verniciatura integrale da effettuarsi su di un'auto di rappresentanza, per evitare che siano rilevabili differenze di colore tra le varie parti; tanto spiega in modo del tutto comprensibile la differenza esistente tra la richiesta iniziale di lavori solo parziali di verniciatura e le maggiori lavorazioni indicate nel preventivo della ditta [REDACTED].

La mancata fatturazione e la mancata richiesta dei pezzi di ricambio alla Samocar ed alla Maserati da parte della ditta [REDACTED] così come l'eventuale mancata sostituzione dei pezzi, ben possono essere indici di una truffa commessa dal [REDACTED] ai danni dell'Amministrazione militare e degli stessi attuali imputati, come ritenuto dai primi giudici; né la negligenza (ancor prima del dolo) eventualmente ascrivibile alla Commissione di collaudo per avere ommesso di effettuare una più


approfondita verifica dell'effettuazione dei lavori preventivi può considerarsi scontata.

Così come evidenziato sopra nessuno, a partire dal capo-officina, avrebbe potuto preventivamente valutare l'effettiva necessità di sostituzione di un pezzo, valutazione che solo la ditta in sede di lavorazione avrebbe potuto effettuare (si richiama la deposizione del [redacted] sul punto); nessuno degli imputati aveva la competenza tecnica per valutare successivamente se i pezzi indicati furono o meno effettivamente sostituiti (si richiama ancora quanto dichiarato al riguardo dal [redacted]).

Quel che maggiormente rileva però, come già evidenziato, è che nessuno ha avuto cura di verificarlo in sede d'indagini; nessun controllo fu fatto sulle autovetture, così che nulla di certo può affermarsi con riferimento al tipo ed alla qualità degli interventi effettuati dalla ditta [redacted].

Con riferimento alle ore di lavoro necessarie per gli interventi indicati nel preventivo deve rilevarsi che un attento controllo di merito da parte dell'unico soggetto che è risultato gravato dall'onere di effettuarlo, vale a dire del capo-servizio Tramati, avrebbe verosimilmente consentito di contestare la circostanza alla ditta e di richiedere la riduzione secondo i proutari della Maserati.

Rileva peraltro la Corte militare che le due autovetture, oltre che di estremo pregio e valore, erano autovetture blindate (così il teste [redacted], pag. [redacted] del verb. st. cit.), dovendosi considerare che l'intervento su di un'autovettura blindata verosimilmente non può essere effettuato negli stessi tempi e con le stesse modalità di un'autovettura

Forale


normale, essendo altresì evidente che i prontuari della ditta Maserati fanno riferimento ad un'autovettura normale, non blindata, e che pertanto le ore necessarie per le varie lavorazioni più che verosimilmente non corrispondono, tanto a prescindere dal considerare il maggior prezzo che la Maserati avrebbe richiesto per ciascuna ora rispetto a quello praticato dalla ditta del [REDACTED]

Pur nell'incertezza si rileva che l'eventuale negligenza da parte del Ten. Col. [REDACTED], non è di per sé stessa, né valutata alla luce delle altre circostanze indicate, di gravità tale da dimostrare in modo certo l'esistenza della coscienza e volontà di cooperare alla realizzazione di una truffa; dovendosi altresì rimarcare che non è stata ritenuta idonea neppure a fondare la sussistenza di una responsabilità contabile (si veda la documentazione prodotta al riguardo dalla difesa in sede di appello).

Sulle incongruenze ed irregolarità nella compilazione dei verbali di collaudo deve rilevarsi che anche in tal caso la negligenza dei membri dell'apposita commissione, seppure la si volesse ritenere grave, non è né prova, né indizio di coscienza e volontà di concorrere nel reato contestato.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che il ruolo della commissione era sostanzialmente quello di stabilire se l'auto si presentasse efficiente ed in buone condizioni, piuttosto che quello di controllare che tutti i lavori indicati nel preventivo fossero stati eseguiti a regola d'arte; un controllo che avrebbe potuto effettuare soltanto un tecnico dopo di avere visionato il veicolo prima e dopo degli interventi manutentivi, a differenza della commissione che aveva la possibilità di visionare l'auto soltanto dopo.


I testimoni escussi hanno inoltre chiaramente precisato che le anomalie nella redazione dei verbali riscontrate (in specie con riferimento alla presenza dei singoli membri ed all'apposizione delle date) in realtà erano tollerate per prassi a fronte di motivi che appaiono fondati.

L'istruttoria dibattimentale ha confermato che vi era la necessità impellente di utilizzare le autovetture anche prima del collaudo per le specifiche qualità e caratteristiche delle stesse, destinate (come più volte precisato) all'alta rappresentanza ed utilizzate effettivamente per tale scopo prima della effettuazione del collaudo.

La Corte ritiene del tutto verosimile anche il motivo concernente la difficoltà di garantire la compresenza di tutti i membri della Commissione impegnati in altre attività, anche all'esterno del reparto, così da ridurre l'apposizione della firma e della data ad una formalità, vissuta più come una mera incombenza burocratica, che un'effettiva necessità e requisito di trasparenza e buona amministrazione.

Anche in tal caso la censurabilità sotto il profilo amministrativo di una simile prassi non può in alcun modo essere indice di una condotta certamente dolosa.

Per esigenze di completezza deve considerarsi che nessun valore può attribuirsi alle dichiarazioni rese dal ████████ nella fase delle indagini preliminari che risultano richiamate impropriamente nell'atto di appello, atteso che la particolare veste del dichiarante (imputato di reato connesso) ha imposto l'escussione dello stesso nelle forme previste dal codice di rito e che lo stesso si è avvalso della legittima facoltà di non rispondere.



Ancora vale considerare che la parziale rinnovazione del dibattimento disposta dalla C.M.A. non ha offerto alcun elemento a favore della tesi sostenuta dall'appellante, nè è idonea a ribaltare la decisione dei giudici di primo grado; il teste [REDACTED] ha infatti sostanzialmente ribadito quanto a suo tempo riferito dal teste [REDACTED] limitandosi a rendere qualche precisazione di carattere circostanziale e marginale, confermando peraltro di non avere esaminato le autovetture, di non avere effettuato rilievi fotografici e di non avere svolto accertamenti o verifiche patrimoniali sui conti correnti degli imputati.

Il notevole ridimensionamento della gravità, precisione e concordanza dei singoli "spunti indiziari" (così come definiti dallo stesso appellante) alla luce di valide ipotesi alternative, rispetto a quella prospettata dall'accusa, unitamente alle altre condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale militare ed approfondite da questa Corte militare d'Appello, inducono a ritenere del tutto corretta la sentenza impugnata che merita pertanto l'integrale conferma.

La complessità della motivazione in ragione della gravità della vicenda -caratterizzata anche dall'effettuazione di una parziale rinnovazione del dibattimento- ed il numero degli imputati consiglia di fissare per il deposito della sentenza la data del [REDACTED]

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 261 c.p.m.p; 597, 598 e 605 c.p.p.

CONFERMA

l'impugnata sentenza.

Fissa per il deposito della motivazione il termine del [REDACTED]


Così deciso in Roma il [REDACTED]

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Fabio DEBITE)

(Dott. Luca Massimo BAIADA)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL [REDACTED]

Il Funzionario Amministrativo
in sede giudiziaria militare.

Dr.ssa Maria DIRIA



